



ADUNANZA E DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Associazione Culturale e ricreativa
FABLAB MESSINA
Via S. Paolo dei Disciplinanti N. 21
CAP 98124, Messina
info@fablabmessina.it
www.fablabmessina.it
C.F. 97115000834

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI Seconda convocazione

Oggi **27/06/26**, alle ore **17:00**, presso la sede operativa in **Messina, via Croce Rossa 63**, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale e Ricreativa "Fablab Messina".

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adeguamento dello Statuto alle normative di cui al Decreto Legislativo 117/2017;
- 2) Modifica del nome con l'aggiunta del suffisso APS;
- 3) Varie ed eventuali

È presente l'Assemblea dei soci nelle persone dei signori:

Umberto D'Andrea, Roberto De Luca, Francesco Franchina, Antonino Giliberto, Mario Paolata, Farida Farsian, Adriano Wanderlingh, Vincio Siracusano, Simone De Benedetto, PierPaolo Cimino, Valentina Ragno, Fabio Campanella, Massimo Camarata, Lorenzo Ingemi, Giuseppe Caccetta, Alberto Tagliavia

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti complessivamente n. **16** soci. Pertanto ai sensi del vigente statuto l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Viene nominato segretario il signor **Francesco Franchina**;

Punto 1: Adeguamento dello Statuto alle normative di cui al D.Lgs 117/2017.

Aprè i lavori il Presidente Umberto D'Andrea che illustra i cambiamenti avvenuti sul quadro normativo negli scorsi anni e evidenzia la necessità di adeguare il proprio statuto per poter essere iscritti al Registro Unico del Terzo Settore suggerisce inoltre di scegliere la formula di Associazione di Promozione Sociale spiegando le differenze dalle diverse forme associative previste dal quadro normativo.

Procede quindi alla lettura del nuovo statuto che viene esaminato e discusso dall'Assemblea.



Punto 2: Modifica del nome con l'aggiunta del suffisso APS;

Il Presidente propone quindi di aggiungere l'acronimo APS al nome della Associazione che d'ora in poi sarà "FabLab Messina APS" informando che tale modifica è un obbligo di legge.

DELIBERA:

L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto, dà mandato al Presidente e al Consiglio Direttivo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la registrazione e per la successiva iscrizione al RUNTS.

Si richiede l'**esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del Terzo Settore), trattandosi di atto di adeguamento statutario finalizzato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19:00, previa lettura ed approvazione del presente verbale. Il presente verbale consta di 2 fogli e, insieme al nuovo statuto, verrà inserito nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

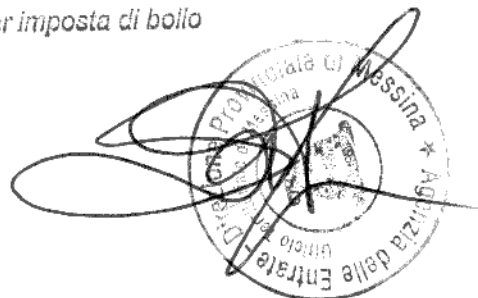
Messina, 27 Giugno 2026

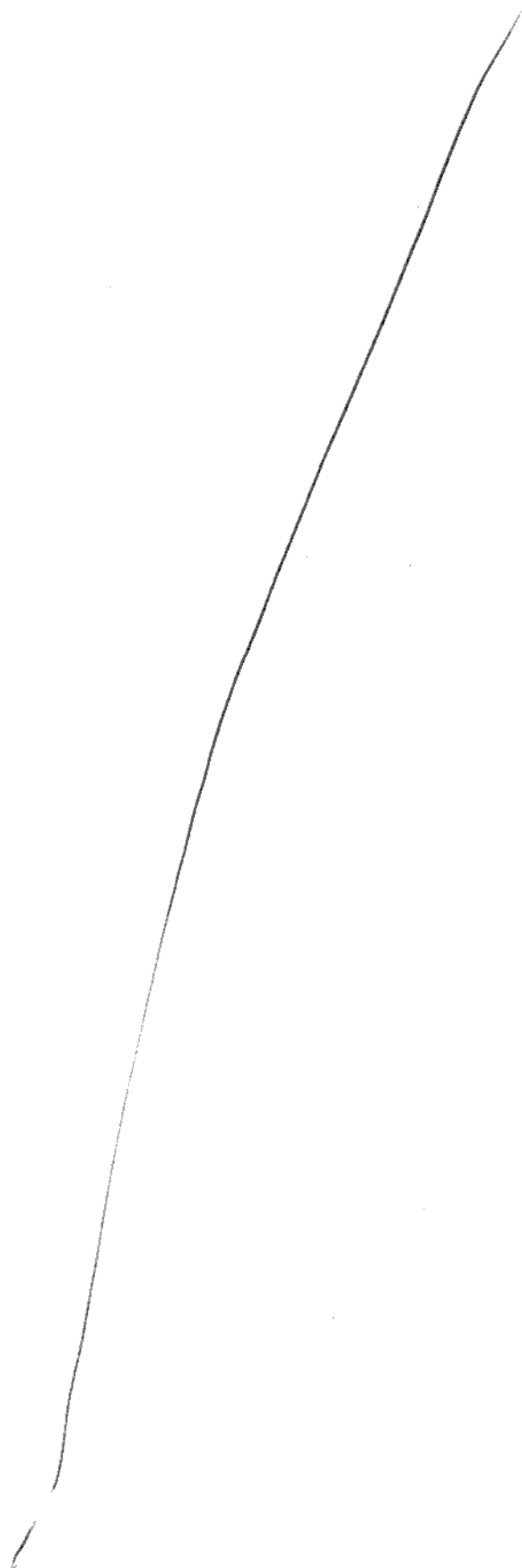
Il Presidente

il Segretario



Atto registrato a Messina 13/06/2026 al n. 578 Serie 3
di € _____
(€ _____) di cui € _____ per imposta di bollo







STATUTO

di Associazione di Promozione sociale (APS)

Art. 1

Adeguamento - Denominazione - Sede

L'associazione "Associazione Culturale e Ricreativa FabLab Messina", costituita in data 6 ottobre 2014 con Codice Fiscale 97115000834, adegua il proprio Statuto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e assume la qualifica e forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, modificando la propria denominazione in "FabLab Messina APS", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel comune di Messina. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione, a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), utilizza nella propria denominazione l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), diventando formalmente "FabLab Messina APS"

Art. 2

Caratteri dell'Associazione - Durata

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

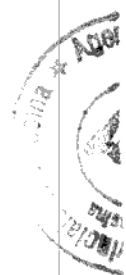
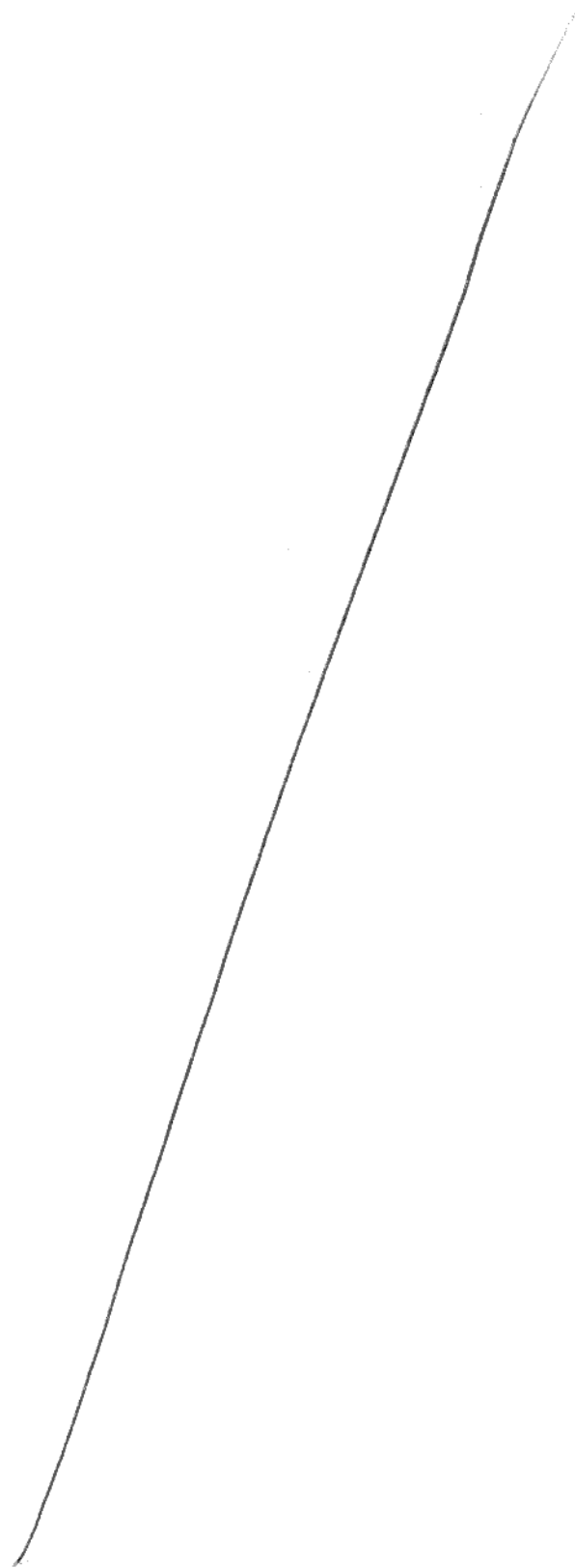
Art. 3

Finalità

L'associazione a carattere volontario è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) :

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e



pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

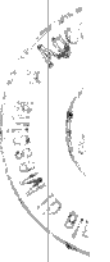
- La promozione e valorizzazione di competenze e saperi legati all'artigianato tradizionale e/o digitale per mezzo di formazione diretta, momenti collettivi di apprendimento o co-creazione, organizzazione di dibattiti o momenti di riflessione;
- La condivisione di macchinari, strumenti e conoscenze al fine di favorire la collaborazione tra gli associati e lo sviluppo di progetti personali o collettivi;
- La promozione, la diffusione e lo sviluppo del software e dell'hardware open-source e della filosofia del libero accesso alla conoscenza, intesi come strumenti democratici per l'abbattimento del divario digitale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione sociale;
- La diffusione di pratiche sostenibili e consapevoli nell'ambito della manifattura in senso lato, spesso traducibile anche nel recupero e riparazione di oggetti e strumenti considerati obsoleti;
- L'offerta di laboratorio condiviso di manifattura digitale a disposizione della comunità cittadina.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

Art. 4 Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, l'Associazione intende svolgere le seguenti specifiche attività:

- La realizzazione fisica o virtuale di dispositivi o soluzioni che, tramite ricerca e prototipazione, rispondano a idee o necessità provenienti dai soci o da enti terzi;



- Catalizzare l'innovazione e la sperimentazione di nuove pratiche tecniche, sociali o culturali per mezzo di progetti finanziati con risorse interne o esterne;
- Organizzazione di eventi pubblici o privati al fine di favorire la contaminazione tra diverse competenze, contesti culturali e realtà con l'obiettivo di stimolare punti di vista più complessi e potenzialmente inediti;
- La gestione di un laboratorio di fabbricazione digitale aperto alla collettività per mettere a disposizione spazi di co-working, strumenti di prototipazione e luoghi di incontro per appassionati e professionisti;
- Organizzare attività volte alla riparazione comunitaria per il recupero e il riuso di oggetti e dispositivi con progetti di fabbricazione digitale legati all'ecodesign;
- Organizzazione di corsi, workshop, laboratori di co-creazione e momenti di studio collettivo al fine di raggiungere le finalità specificate all'art. 3;
- La collaborazione con altri enti privati e/o pubblici locali, regionali, nazionali od internazionali al fine di promuovere le attività sopra elencate;

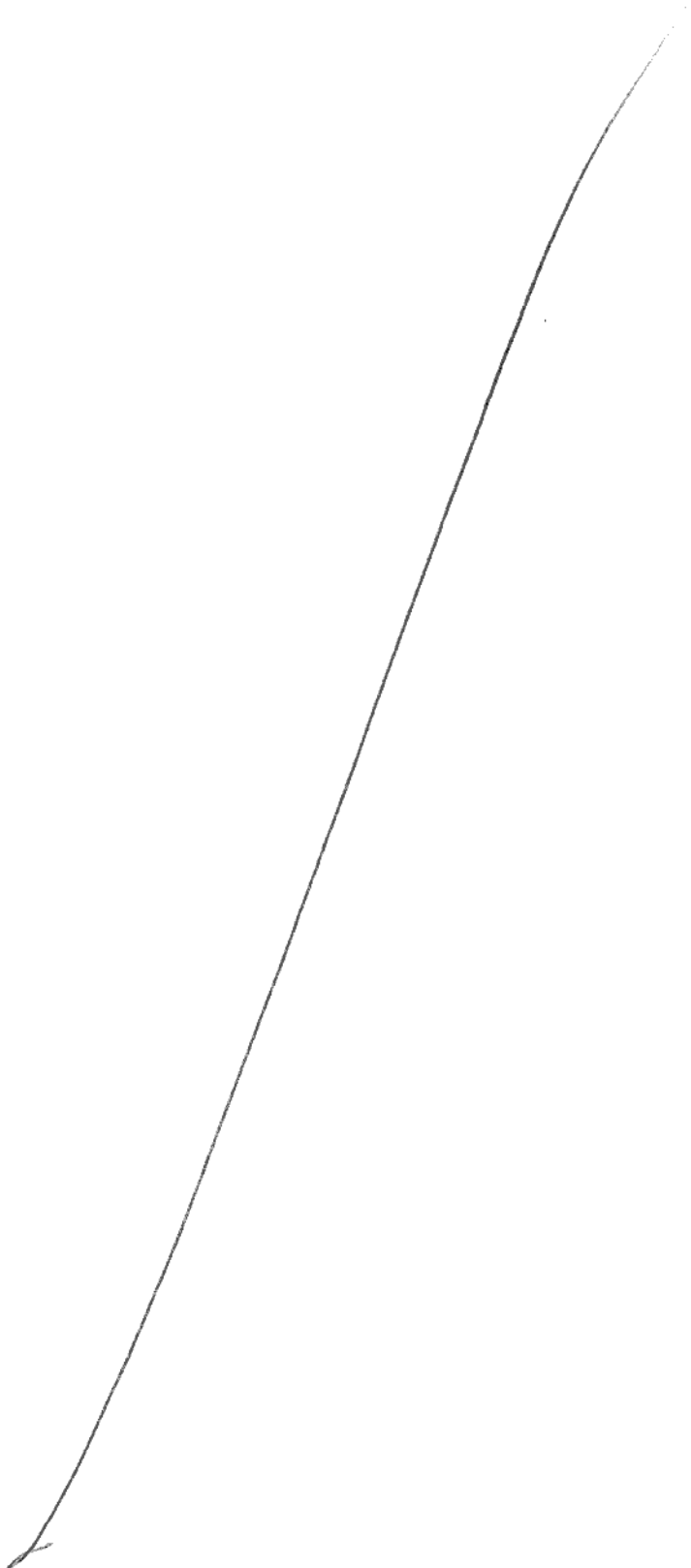
Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di natura commerciale, artigianale o agricola, rivolte sia ai soci sia a terzi, aziende, enti pubblici e privati, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e finalizzate all'autofinanziamento dell'ente. Tali attività saranno svolte nel pieno rispetto delle normative amministrative, civili e fiscali vigenti. Il Consiglio Direttivo individua i criteri e i limiti di tali attività in conformità a quanto stabilito dai decreti ministeriali attuativi.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.



Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività, l'associazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n.117/17.

Art. 5

Gli associati

Il numero degli associati è illimitato. All'Associazione possono aderire le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che ne condividano le finalità, i principi ispiratori e gli scopi, e che si impegnino a collaborare per il loro raggiungimento. In ogni caso il numero degli associati non può essere inferiore al minimo di legge: sette persone fisiche oppure tre associazioni di promozione sociale (art. 35 CTS).
I soci si distinguono in:

Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nel 2014;

Soci ordinari: coloro che presentano domanda di adesione in tempi successivi alla costituzione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia, uguaglianza e pari opportunità. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso, né tra i soci dell'Associazione stessa.

È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa e anzianità di iscrizione di almeno tre mesi, hanno gli stessi diritti e doveri, incluso il diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Per gli associati minorenni, il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Gli associati possono svolgere attività di volontariato secondo le modalità previste dal successivo Art. 8.

Art. 6

Ammissione, diritti e doveri degli associati e status di volontario

1. Procedura di ammissione

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta firmata dall'interessato (o dagli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di minori). Nella domanda deve essere espressamente



dichiarata l'accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Contestualmente alla domanda di ammissione, o in un momento successivo nel corso della vita associativa, l'associato può richiedere di esercitare attività di volontariato in modo non occasionale. In tal caso, previa formale accettazione del Consiglio Direttivo, l'associato acquisisce lo status di socio volontario e viene iscritto nell'apposito registro di cui all'Art. 8.

L'ammissione a socio viene deliberata entro 60 (sessanta) giorni, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta deve essere motivato e comunicato per iscritto. Il richiedente respinto può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'Assemblea degli Associati nella prima convocazione utile.

2. Volontari non associati (Terzi)

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può avvalersi anche dell'attività di persone che intendono operare esclusivamente come volontari senza assumere la qualifica di socio. Tali soggetti presentano una specifica richiesta al Consiglio Direttivo e, a seguito di accettazione, vengono iscritti nel registro dei volontari nell'apposita sezione separata dedicata ai "volontari non soci". Essi sono tenuti al rispetto dei doveri comportamentali legati all'attività di volontariato e beneficiano delle coperture assicurative obbligatorie, ma non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non godono dei diritti assembleari ed elettorali riservati ai soci.

3. Diritti degli associati

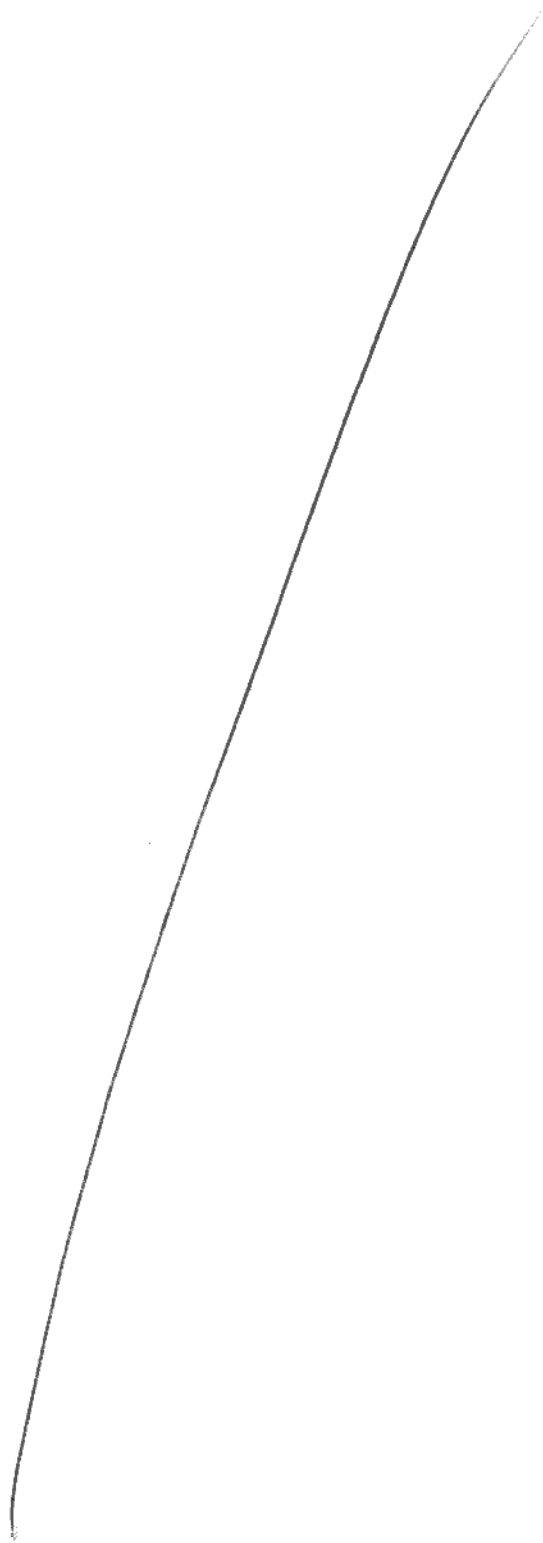
Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di:

- Partecipare a tutte le attività e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo da presentarsi con un preavviso di almeno 15 giorni;
- Eleggere gli organi sociali e proporre la propria candidatura per gli stessi;
- Esprimere il proprio voto in Assemblea, secondo il principio del voto singolo, per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e i regolamenti.

4. Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- Osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
- Sostenere le finalità dell'Associazione e collaborare al loro raggiungimento attraverso le proprie capacità;
- Corrispondere puntualmente la quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea. La quota è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile in alcun caso.



5. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde per morte, recesso volontario o esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza avviene in via automatica, previo sollecito, per mancato versamento della quota associativa al superamento di 30 giorni della data di scadenza.

L'esclusione nei confronti del socio che:

- Non osservi le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti o delle delibere degli organi sociali;
- Svolga attività palesemente contrarie agli interessi dell'Associazione o arrechi gravi danni morali o materiali alla stessa.

Il provvedimento di esclusione, è deliberato dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, deve essere comunicato per iscritto all'interessato, garantendogli il diritto di replica e di ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla notifica. La perdita della qualifica di associato comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica sociale ricoperta.

Art. 7

Quote associative

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa annuale che viene stabilita in seduta di Assemblea Ordinaria, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

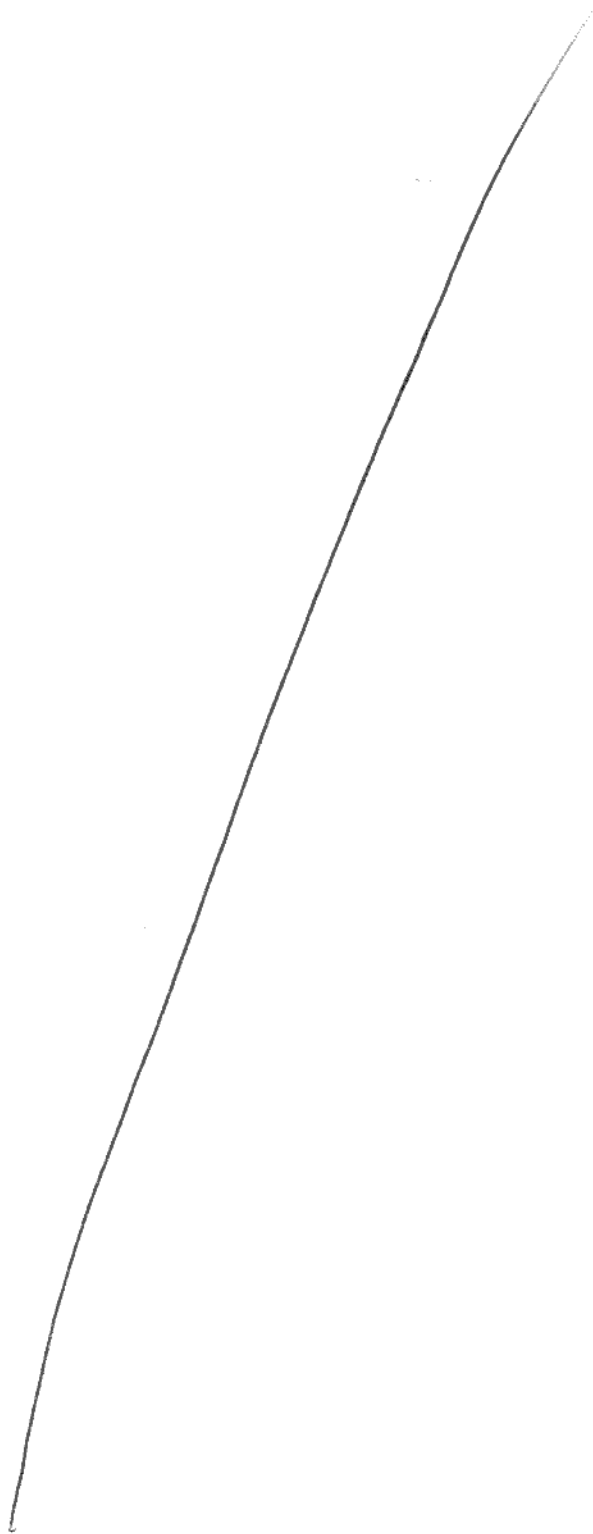
Art. 8

Volontari ed attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle



condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione ai sensi dell'art.17 comma 1 del DLgs 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Lo status di volontario è a tempo indeterminato, salvo recesso dell'interessato o revoca motivata da parte del Consiglio Direttivo, anche a seguito di prolungata e ingiustificata inattività.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

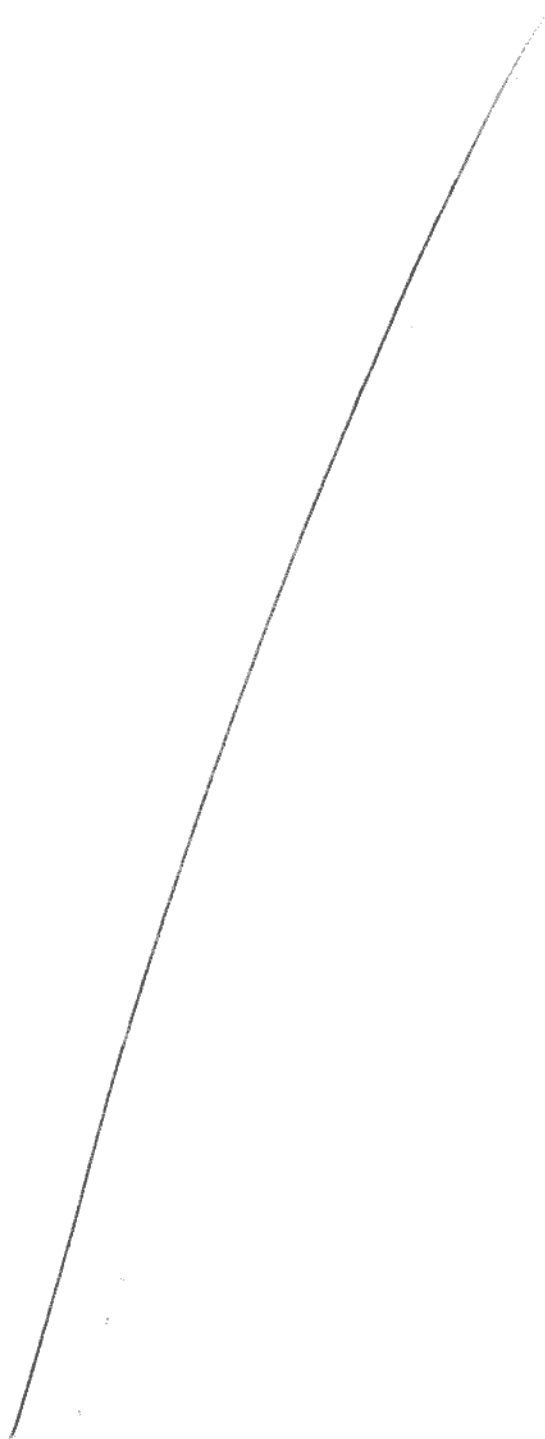
- L'Assemblea degli Associati
- Il Presidente
- Il Consiglio direttivo
- L'organo di Controllo e Revisione Legale, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo o per scelta dell'Assemblea degli Associati;

Art. 10 Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo dell'Associazione, è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con la quota associativa ed è condotta secondo il principio del voto singolo.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.



L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno 8 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale. La convocazione potrà essere inoltrata anche mediante comunicazione inviata con mezzi telematici (email, pec, messaggistica), che ne garantiscano il ricevimento da parte degli associati.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 1 ora di distanza dalla prima.

In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'Assemblea si riunisce su disposizione del Consiglio Direttivo, il quale individua di volta in volta la modalità di svolgimento più idonea, garantendo il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità.

Nello specifico, le riunioni dell'Assemblea potranno tenersi:

- Esclusivamente in presenza: presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione;
- In modalità ibrida: con la compresenza di associati fisicamente sul posto e di associati collegati contemporaneamente da remoto;
- Esclusivamente da remoto: mediante l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza e telecomunicazione.

Nei casi in cui sia previsto il collegamento da remoto (modalità ibrida o totalmente a distanza), lo svolgimento dell'Assemblea è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:

- Identificazione e Tracciabilità: i sistemi informatici adottati devono consentire di accertare con certezza l'identità e la legittimazione al voto di tutti i partecipanti;
- Intervento e Pubblicità: deve essere garantito ai partecipanti il diritto di parola, di visione dei documenti e di interazione audio/video in tempo reale;
- Espressione del voto: le modalità di voto (comprese le votazioni elettroniche, per corrispondenza o mediante espressione telematica) devono assicurare la certezza, la tracciabilità e la regolarità delle preferenze espresse.



Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

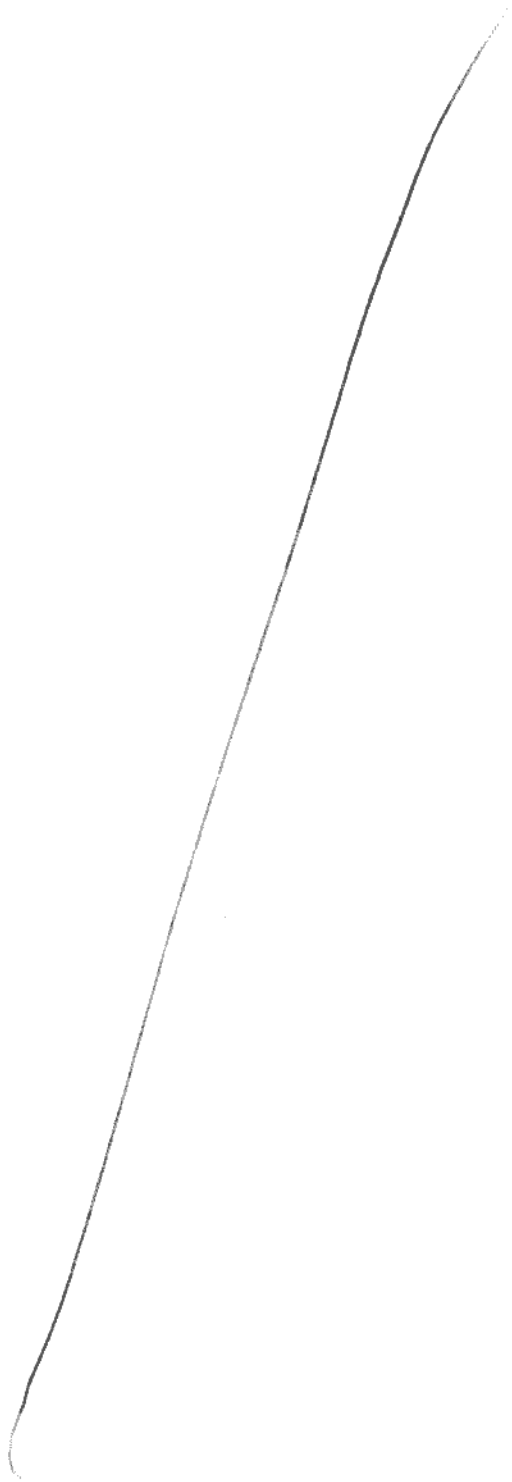
Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 12 Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art.10 Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati in prima convocazione e di metà più uno in seconda convocazione. La decisione è deliberata a maggioranza dei presenti;



- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati in prima convocazione e di metà più uno in seconda convocazione. La decisione è deliberata a maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 7 (sette) persone, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;

[A large, faint, handwritten diagonal line or signature spans the center of the page.]



- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti, con le modalità indicate per la convocazione dell'assemblea.

La convocazione va diramata per iscritto con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio direttivo possono tenersi con le modalità di videoconferenza secondo quanto previsto per le riunioni dell'assemblea.

Art. 14 Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

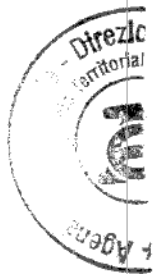
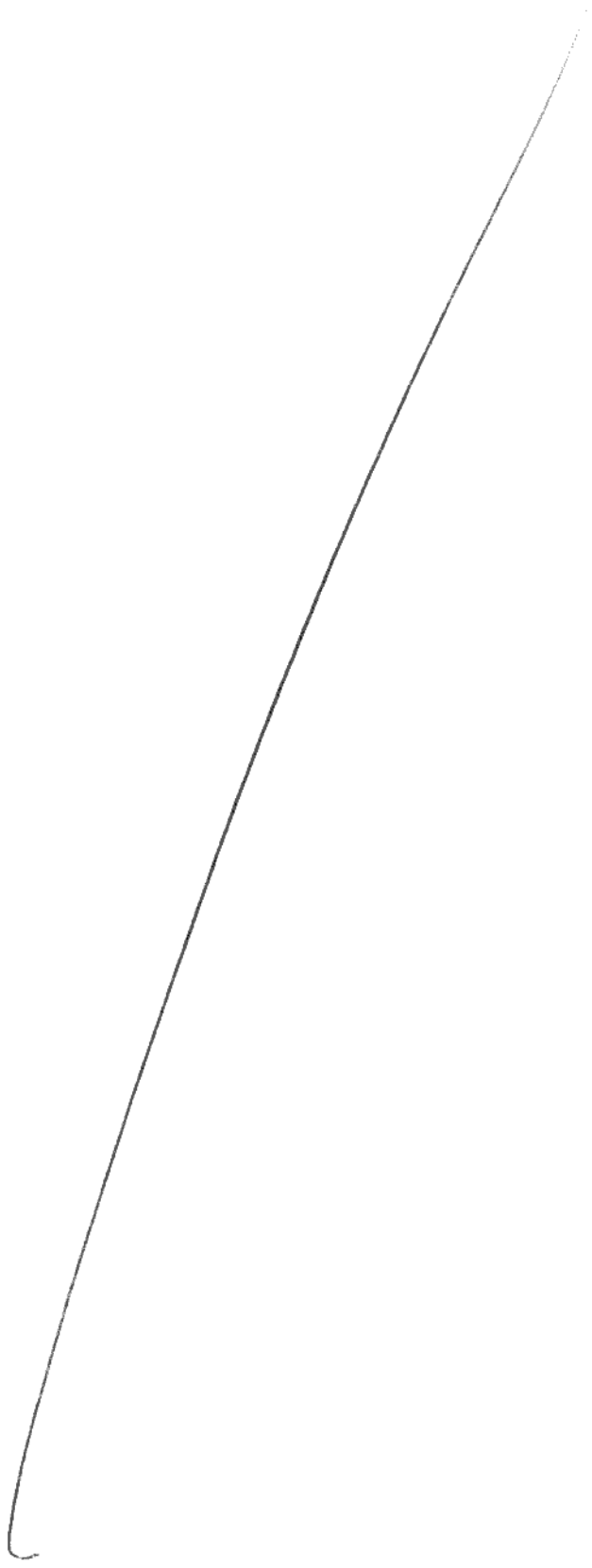
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Organo di Controllo e Revisione Legale

L'Associazione, nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore o per libera determinazione dell'Assemblea, affida le funzioni di vigilanza e di revisione legale dei conti a un unico Organo di Controllo Monocratico. Tale organo è costituito da un solo membro effettivo eletto dall'Assemblea, esterno all'associazione e scelto obbligatoriamente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. L'Assemblea elegge altresì un membro supplente, avente i medesimi requisiti professionali.

L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il componente è rieleggibile.



Il membro dell'Organo di Controllo deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro effettivo dell'Organo di Controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentra il membro supplente fino alla successiva Assemblea, la quale provvederà alla nomina del nuovo titolare.

Delle proprie verifiche e riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale, il quale va trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, conservato presso la sede dell'Associazione.

È compito dell'Organo di Controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del Codice del Terzo Settore, esercitare contestualmente la revisione legale dei conti, verificando la regolare tenuta della contabilità sociale e certificando la correttezza del bilancio d'esercizio;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice, dando atto nel medesimo degli esiti del monitoraggio di cui al punto precedente;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

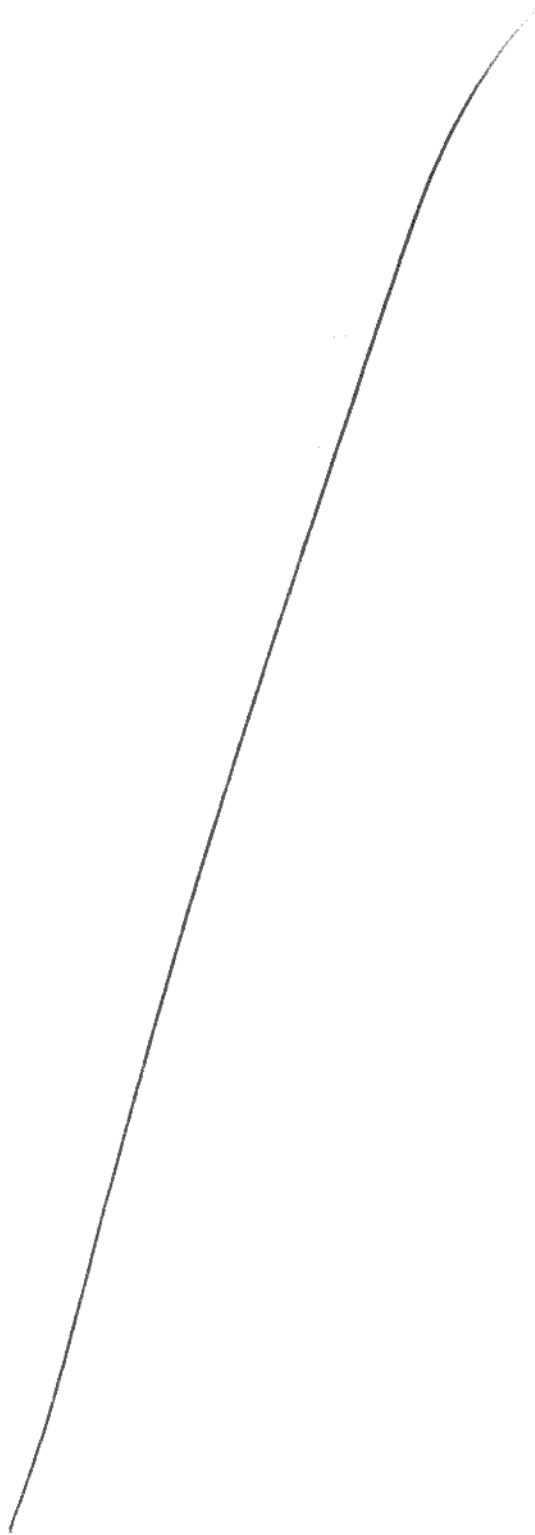
L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo



d) Il libro dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono .

Art. 17

Il patrimonio e le entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in conformità ai criteri di secondarietà e strumentalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.



Art. 18

Bilancio di esercizio

L'anno sociale e finanziario ha inizio giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea

Il bilancio è redatto secondo le forme e nei limiti dimensionali previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dai relativi decreti attuativi.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 19

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 20

Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, individuati con deliberazione dell'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 21

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, leggi nazionali e regionali in materia.

Letto, Approvato e sottoscritto

Il Segretario



Il Presidente

